



WHISTLEBLOWING

INDICE

1. SCOPO DELLA PROCEDURA.....	3
2. DESTINATARI.....	3
3. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI	3
4. LE SEGNALAZIONI	4
5. RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONI	6
6. ATTIVITA' DI VERIFICA SULLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE	6
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	7
8. SISTEMA SANZIONATORIO	7

1. SCOPO DELLA PROCEDURA

La presente Procedura (di seguito la “Procedura”) è predisposta ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo

8 giugno 2001, n. 231, come modificato e integrato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 e successivamente integrato con il D.lgs. 24/2023 il quale ha recepito la Direttiva 2019/1937 in materia di whistleblowing avente ad oggetto la protezione delle persone che segnalano attività illecite o fraudolente fondate su elementi di fatto precisi e concordanti in violazione del diritto dell’Unione Europea.

Per condotte illecite si intendono violazioni di legge, principi di controllo interno, procedure e norme aziendali.

I principi della presente Procedura non pregiudicano né limitano in alcuna maniera gli obblighi di denuncia alle Autorità Giudiziarie, di Vigilanza o regolamentari competenti né quelli di segnalazione agli organi di controllo della Società. Per le procedure di dettaglio relative alla gestione delle segnalazioni esterne si rinvia alle apposite linee guida ANAC pubblicate su <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

2. DESTINATARI

Destinatari della presente Procedura (di seguito “Destinatari” e/o “Segnalanti”) sono:

- a) Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nella Società nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa;
- b) Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a);
- c) Persone nella posizione di dipendenti, collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti ed appartenenti ad altre categorie come volontari, tirocinanti e azionisti, ma anche a soggetti che hanno facilitato la segnalazione (cosiddetti facilitatori) ossia colleghi, parenti o affetti stabili del soggetto che ha segnalato.

3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Si possono segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di Wopta Broker Srl e che consistono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili e/o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- comportamenti posti in essere in violazione dei principi e/o delle norme di comportamento
- violazioni di quanto previsto dalle procedure aziendali, dai manuali interni, dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 adottato, oltre alle violazioni di leggi e regolamenti vigenti, ivi inclusi gli illeciti, gli atti e le omissioni legati a violazione della normativa europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente come definiti dal D. Lgs. 24/2023

4. LE SEGNALAZIONI

I Destinatari che, nell'ambito delle funzioni svolte, vengano a conoscenza di comportamenti descritti nell'art. 1 della presente Procedura, sono tenuti ad attivare la presente Procedura.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e basate su elementi di fatto precisi e concordanti, così da fornire gli elementi utili e opportuni per consentire un'appropriata attività di verifica sulla fondatezza dei fatti segnalati.

È indispensabile che esse includano:

- una descrizione dettagliata dei fatti verificatisi e delle modalità con cui se ne è venuti a conoscenza;
- la data ed il luogo in cui l'evento è accaduto;
- i nominativi ed il ruolo delle persone coinvolte o elementi che possano consentirne l'identificazione;
- i nominativi di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- il riferimento ad eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati.

Il soggetto preposto alla ricezione e all'esame della Segnalazione è nominato dall' Amministratore Unico di Wopta Broker Srl.

La Segnalazione dovrà essere inviata secondo le seguenti modalità (entrambe le modalità sono organizzate in modo tale da garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante):

- tramite canale interno: tramite modulo sul sito Wopta Broker
- tramite il canale esterno: collegandosi al portale di Anac (<https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>) solo in determinate condizioni previste dal legislatore nel DL 24/2023
- tramite divulgazione pubblica (a determinate condizioni, come un pericolo imminente al pubblico interesse e nel momento in cui non si abbia ricevuto riscontro dai precedenti canali)
- tramite denuncia all'autorità giurisdizionale

Wopta Broker Srl incoraggia il segnalante ad avvalersi in via prioritaria del canale interno.

I segnalanti sono tenuti prioritariamente a segnalare le eventuali violazioni o inosservanze della normativa interna, della legge, comprese le violazioni di cui al D.lgs.24/2023, tra cui quelle rilevanti ai sensi del D.lgs.231/01, di cui siano a conoscenza, utilizzando il modulo sul sito di Wopta Broker che garantisce la sicurezza e la protezione dei dati e la riservatezza delle informazioni, attraverso un sistema avanzato di criptazione delle comunicazioni e del database, in linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Tale canale, che assicura la riservatezza dell'identità del segnalante, l'archiviazione sicura dei documenti trasmessi e caricati e la gestione riservata dei processi di analisi e gestione, garantisce le tutele previste dal D.lgs.24/2023 ed è pertanto ritenuto preferenziale rispetto a qualsiasi altro canale che si dovesse utilizzare.

Le segnalazioni esterne all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sono consentite solo al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dal legislatore nel D.lgs. 24/2023 di seguito riportate:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione del canale di segnalazione interna aziendale ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna tramite i canali aziendali e la stessa non ha avuto seguito, intendendo per seguito l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Al momento della segnalazione, la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa di cui al D.lgs. 24/2023.

Le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità dell'ente cui si riferiscono. In particolare, queste non possono riguardare:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs.231/01 e delle violazioni dei modelli di organizzazione e gestione (di cui all'art. 2 a), 2) del D.lgs.24/2023) a meno che non siano riferite a società del Gruppo riconducibili ai "soggetti del settore pubblico" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs.24/2023;
- in generale le violazioni di norme e principi contenuti nel Codice Etico di Acea e delle società controllate del Gruppo diverse da quelle riconducibili alle casistiche previste dall'art. 2, c.1, a) del D.lgs. 24/2023 (ad esempio, tematiche attinenti ad etica di impresa, molestie, discriminazioni, ecc.).

Il canale messo a disposizione dell'ANAC garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della Persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Resta inteso che, in sede di verifica sulla fondatezza della Segnalazione ricevuta, il Segnalante potrà essere contattato per la richiesta di ulteriori informazioni che risultassero necessarie.

5. RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONE

Wopta Broker Srl, nell'intento di non disincentivare i Destinatari a segnalare tempestivamente gli eventuali anzidetti comportamenti illeciti o irregolarità, garantisce la riservatezza della Segnalazione e dei dati ivi contenuti, anche nell'ipotesi in cui la stessa dovesse successivamente rivelarsi errata o infondata, fatto salvo quanto precisato in seguito in merito a segnalazioni dolose o colpose.

Non sarà tollerato alcun genere di minaccia, ritorsione, sanzione o discriminazione nei confronti del Segnalante, o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della Segnalazione. Wopta Broker Srl si riserva di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione contro coloro che abbiano presentato Segnalazioni in conformità alla presente Procedura, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate in capo al Segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o riportato.

Resta inteso che Wopta Broker Srl potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, con dolo e colpa grave, abbia effettuato Segnalazioni che si rivelino false o errate.

6. ATTIVITA' DI VERIFICA SULLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

Le attività di verifica circa la fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione sono di competenza dell'Organismo di Vigilanza di Wopta Broker Srl, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità e riservatezza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Il soggetto preposto all'esame della Segnalazione effettua una prima valutazione in merito alla sussistenza dei requisiti minimi della Segnalazione; qualora tale valutazione dia esito positivo, informa senza indugio il Direttore Generale.

Qualora la Segnalazione riguardasse l'operato dello stesso Organismo di Vigilanza o dei suoi componenti, quest'ultimo dovrà astenersi da qualsiasi iniziativa e di informare immediatamente il Direttore Generale in merito alla Segnalazione.

Il soggetto preposto all'esame della Segnalazione, in coordinamento con il Direttore Generale, effettua le necessarie verifiche in merito ai fatti oggetto della Segnalazione, coinvolgendo le funzioni aziendali ritenute opportune.

Qualora la Segnalazione riguardasse l'operato del Direttore Generale, il soggetto preposto all'esame della Segnalazione dovrà coordinarsi con l'Amministratore Unico e nel caso in cui riguardassero sia il Direttore Generale che l'Amministratore Unico, il soggetto preposto all'esame della Segnalazione dovrà coordinarsi con il Consiglio di Amministrazione, coinvolgendo le funzioni aziendali ritenute opportune. Nel corso delle verifiche, si può avvalere del supporto delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della Segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento è funzionale all'accertamento della Segnalazione, assicurando la riservatezza dei dati personali eventualmente contenuti nella Segnalazione.

All'esito della fase di verifica, Il soggetto preposto all'esame della Segnalazione predispone una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse condividendola, in base agli esiti, con le funzioni aziendali di volta in volta competenti, al fine di definire le azioni da avviare a tutela di Wopta Broker Srl, comunicando altresì i risultati degli approfondimenti e delle verifiche svolte relativamente a ciascuna Segnalazione ai responsabili delle strutture aziendali interessate dai contenuti della stessa.

Diversamente, qualora a conclusione delle analisi dovesse emergere l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella Segnalazione, quest'ultima sarà archiviata, unitamente alle relative motivazioni, dal' soggetto preposto all'esame della Segnalazione.

Il soggetto preposto all'esame della Segnalazione riferisce periodicamente sulle tipologie di Segnalazioni ricevute e sull'esito delle attività di indagine al Consiglio di Amministrazione.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato da Wopta Broker Srl in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Inoltre, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

La tutela dei dati personali è assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto interessati dal trattamento dei dati.

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

8. SISTEMA SANZIONATORIO

Gli autori di violazioni segnalate e risultate fondate e/o gli autori di violazione delle misure poste a tutela della riservatezza dei Segnalanti e/o gli autori di Segnalazioni che si rivelino poi false ed effettuate con dolo o colpa grave, saranno soggetti alle sanzioni disciplinari previste dal C.C.N.L del commercio fatta salva ogni altra misura applicabile per legge o per contratto.